

# Prove scritte esame avvocato 2013

## Traccia parere di diritto civile 1

*La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l'importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto.*

*Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore.*

*Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all'esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).*

*Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente.*

*Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.*

*Ciò premesso, il candidato, assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, quali effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e quali azioni possono essere esercitate dalla creditrice.*

Per il primo parere, la **questione specifica** posta dalla traccia (la possibilità per i creditori della società cancellata dal registro delle imprese di agire verso i soci nei limiti dei beni residuati dalla liquidazione) è affrontata e risolta in senso positivo da **Cass., sez. III, 9 aprile 2013, n. 8596** (che è la prima sentenza che apre l'annotazione giurisprudenziale sub **art. 2495 c.c.** del *Codice civile annotato 2013*, Giuffrè e curato da R. Giovagnoli).

Poi potevano rilevare per l'inquadramento degli istituti che la traccia richiedeva Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013, n. 6071 e Cass. sez. I 15 ottobre 2012, n. 17637.

### **Cass. sez. III, 9 aprile 2013, n. 8596**

**La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione**

dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si **trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci**, che, per effetto della vicenda estintiva, **divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione** o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo.

## **Traccia parere diritto civile 2**

*Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la Banca Alfa aveva erogato a Tizio e Caia l'importo di euro 250.000, per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni.*

*L'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.*

*A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.*

*Il candidato, assunte le vesti del legale dell'istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.*

Per il secondo parere, rilevano **Cass. Sez. Un. 13 ottobre 2009, n. 21658**, e, soprattutto, con **Cass. Sez. III 24 gennaio 2012, n. 933** (conforme a Cass. sez. III, 30 settembre 2008) (cfr. *sub art. 167*, par. 1, *Codice civile annotato*, Giuffrè, 2013, a cura di R. Giovagnoli).

Da evidenziare che questo secondo parere poteva presentare una piccola "insidia" (in quanto nel caso di specie l'ipoteca a garanzia del credito della banca è anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale (o, meglio, è stata iscritta anteriormente all'annotazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio) e questa circostanza impedisce ai coniugi di opporre al creditore ipotecario il vincolo di indisponibilità determinato dalla nascita del fondo patrimoniale.

In **Cass. sez. III; 24 gennaio 2012, n. 633** questa tema è specificamente affrontato: la sentenza fa riferimento proprio all'ipoteca iscritta anteriormente all'annotazione del fondo e chiarendo la prevalenza dell'ipoteca.

### **Cass. Sez. III 24 gennaio 2012, n. 933**

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., così come stabilito dall'art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli

alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità-notizia.

Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 c.p.c., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione.

Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma **l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente**, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.